



## **LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

### **PREMESSA**

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta.

Occorre individuare strategie e metodologie di intervento, di verifica e valutazione correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva ed accogliente.

### **SCHEDA VALUTAZIONE**

Per i livelli di apprendimento e per i giudizi sul comportamento si fa riferimento ai descrittori adottati dal Collegio Docenti per gli alunni dell'istituto, non in un'ottica però di "raggiungimento di uno standard", ma calibrando la valutazione con sistemi e strumenti di verifica personalizzati, previsti e chiaramente esplicitati nei Piani Educativi Individualizzati o nei Piani Didattici Personalizzati, che mirino al successo formativo della persona e al raggiungimento del massimo delle sue potenzialità. La valutazione degli alunni con BES non è mai appiattita a livelli minimi, ma punta allo sviluppo e alla crescita in un'ottica di "eccellenza" raggiungibile da tutti, mediante percorsi, misure di verifica e criteri di valutazione personalizzati.

Per gli alunni disabili in situazione di gravità, che necessitano di una valutazione personalizzata, nell'anno scolastico 2014-2015, su proposta del Gruppo di Lavoro Tecnico per l'inclusione (GLHO) dell'Istituto Angelini, è stato elaborato un Documento di valutazione informatizzato. Partendo dal modello della scheda di valutazione proposta per tutti gli alunni della primaria, sono state apportate alcune fondamentali modifiche:

- è stato eliminato lo spazio relativo alla lingua inglese, disciplina che solitamente non viene proposta in caso di gravità e di PEI personalizzato
- sono stati modificati/sostituiti alcuni indicatori
- sono stati modificati/sostituiti alcuni aggettivi da scegliere nella tendina

Per gli alunni con PEI totalmente personalizzato, in accordo con la famiglia, è possibile adottare una scheda di valutazione che delinei, mediante descrittori chiari e ben calibrati, i livelli di competenza ed il grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento contenuti nel Piano Individualizzato, superando quindi la valutazione numerica e la suddivisione disciplinare, a favore di una valutazione qualitativa e una suddivisione in aree di intervento (relazione discorsiva da condividere sul registro elettronico con la famiglia).

## **PROVE INVALSI**

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate INVALSI, prerequisito per l'ammissione agli esami, ove necessario, con *"misure compensative e dispensative"* o con *"specifici adattamenti"* od esonero dalle stesse (comma 4). Gli alunni con disabilità si avvalgono, se necessario, di tempi più lunghi e mezzi tecnologici nonché, ove necessario, dell'assistenza dell'insegnante.

La finalità per l'alunno è quella di mettersi alla prova e di sperimentare un agire autonomo e consapevole.

A tutti gli alunni con disabilità viene presentata la prova INVALSI, nella maggior parte dei casi personalizzata.

L'obiettivo non è tanto verificare le conoscenze, quanto l'autonomia di lavoro e la tenuta sul compito. Quindi la prova viene elaborata dal Consiglio di Classe/Team in modo che l'alunno possa gestirla nei tempi previsti per il gruppo classe, con l'eventuale presenza di un insegnante di sostegno, che non faccia parte del Team/Consiglio di classe, garantendo, al pari degli altri alunni uno scambio di figure e le reali condizioni per un'esperienza autonoma e sfidante.

Per gli alunni con DSA, che sostengono le prove INVALSI ministeriali, è prevista l'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative (tra le quali la dispensa dall'uso di tempi standard) coerenti con il PDP dell'alunno.

Per gli alunni con BES sono previsti gli strumenti compensativi previsti dal PDP, ma nessuna misura dispensativa come previsto dall'art.23 comma 4 dell'OM n. 252 del 19/04/2016.

## **ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE**

Sulla scorta della normativa vigente (art.5 comma 4 legge 170, art.6 D.M. n.5669 del 12 luglio 2011, le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con D.S.A., art.10 decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122, C.M. n. 48 Roma, 31 maggio 2012 con Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, Istruzioni a carattere permanente e art.11 D.lgs n.62 del 13/4/2017 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento) si condividono le seguenti indicazioni da seguire per l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

## **ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA LEGGE 104/92**

- L'insegnante di sostegno stende, in collaborazione con i docenti del C.d.C., una relazione finale sul percorso fatto dall'alunno e una sintesi dei programmi didattici effettivamente svolti nell'anno scolastico, che andranno presentati in sede di Preliminare al presidente d'esame.
- Il Coordinatore di classe indica gli alunni con disabilità nella relazione finale e rimanda alla relazione finale dell'insegnante di sostegno per una maggiore descrizione.

- Gli alunni con disabilità di lieve o media entità con P.E.I. individualizzato e/o personalizzato, secondo il D. Lgs n.62 del 13/4/17 artt. 3-7 e norme precedenti, sostengono l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato attraverso prove, anche differenziate, idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equipollente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Come già stabilito dall'art. 5 lettera b della CM n32/08 e la l'art. 16 comma 2 della L.104/92, ribaditi dall'art.11 comma 4 del D. Lgs n.62, gli alunni e alunne con disabilità sostengono le prove standardizzate (prova Invalsi) con adeguate misure compensative e/o dispensative e, ove non fossero sufficienti, sostengono una prova personalizzata oppure possono essere esonerati dalla prova stessa.
- Per gli alunni con disabilità grave sotto il diciottesimo anno di età, con P.E.I. totalmente personalizzato, il Consiglio di classe, in accordo con la famiglia, decide se far partecipare l'alunno alla sessione d'esame formulando prove personalizzate che la Commissione abbia definito non equipollenti a quelle ordinarie e che non prevedano quindi il conseguimento del diploma, ma il solo rilascio dell'attestato dei crediti formativi maturati. Nel caso in cui non si ritenga formativa la partecipazione all'esame dell'alunno, come previsto dall'art.11 comma 8 del D. Lgs n.62 13/4/17, verrà rilasciato comunque l'attestato dei crediti formativi conseguiti. Tale attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

### **ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)**

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (contrassegnati nell'ICD-10 con F 81 e nel DSM IV con 315).

Il D. Lgs n.62 del 13/4/17 ribadisce quanto già in vigore:

- i docenti devono indicare, per gli alunni con DSA, sia nella relazione finale che nel verbale di scrutinio di ammissione all'Esame di Stato, gli strumenti compensativi, le misure dispensative, le strategie e i criteri di verifica e valutazione che saranno utilizzati durante l'esame così come previsti dal PDP;
- il Consiglio di classe segnala in sede di Preliminare d'esame la necessità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari (30% in più), gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare per lo svolgimento delle prove, esplicitando i criteri e le modalità della valutazione mediante l'applicazione delle misure indicate nel piano didattico personalizzato.

- per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può individuare un Tutor che legga i testi delle prove scritte, ove necessario. I candidati possono, altresì, usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova, registrati in formato "mp3" (in particolare per la prova Nazionale);
- al candidato può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici, nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove;
- per i candidati la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, in questo caso non viene sostenuta neanche la prova Invalsi relativa.
- la valutazione deve essere coerente con gli interventi pedagogici - didattici attuati durante l'anno scolastico, deve consentire all'alunno con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria, adottando criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

## **ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)**

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuate dai Consigli di Classe, vengono trasmessi alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati. Per tali alunni non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi coerenti con il Piano Didattico Personalizzato.